

TITOLO	REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
Tipologia Documento	Regolamento
Dipartimento/Unità Operativa	Affari Generali e Legali
Numero Codice	QD_ENT_20245_2910
Area Specialistica	105 Affari Generali e Legali

Redatto da	Verificato da	Approvato con
Direttore S.C. Affari Generali e Legali Avv. Mattia Longoni	Sistema Gestione Qualità (SGQ)	Deliberazione n. <u>1220</u> del <u>9/12/2025</u>

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
24/05/2024	Regolamento contrasto riciclaggio e finanziamento al terrorismo (REG 2910) (1) (2)	24/05/2024	00	1 di 14

Storia delle modifiche al documento

Data	Numero revisione	Descrizione delle modifiche
13/11/2025	00	Prima emissione

Gruppo di lavoro

Nome	Ruolo	Struttura
Avv. Longoni Mattia	Direttore	Affari Generali e Legali
Dott.ssa Pallotta Sofia	Collaboratore Amministrativo	Affari Generali e Legali

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
24/05/2024	Regolamento contrasto riciclaggio e finanziamento al terrorismo (REG 2910) (1) (2)	24/05/2024	00	2 di 14



Indice

Art. 1 – Premessa e inquadramento normativo	4
Art. 2 – Scopo	6
Art. 3 – Campo di applicazione.....	6
Art. 4 – Livelli di responsabilità.....	7
Art. 5 – Indicatori di anomalia	8
Art. 6 – Procedura di segnalazione interna	8
Art. 7 – Adeguata verifica della controparte	11
Art. 8 – La segnalazione di operazione sospetta all’UIF	11
Art. 9 – Riservatezza e divieto di comunicazione	13
Art. 10 – Norma finale e rapporti con il PTPCT.....	13

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
24/05/2024	Regolamento contrasto riciclaggio e finanziamento al terrorismo (REG 2910) (1) (2)	24/05/2024	00	3 di 14



Art. 1 – Premessa e inquadramento normativo

Il presente regolamento è stato predisposto dall'ASST della Brianza a seguito dell'entrata in vigore della normativa antiriciclaggio con l'obiettivo di contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide per tutti gli enti pubblici. Gli aspetti trattati sono:

- Operazione sospetta: ai sensi dell'art. 35 c.1 del D.Lgs. 231/2007 una segnalazione è sospetta quando i soggetti obbligati fanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del D. Lgs. 231/2007.

- Riciclaggio, secondo l'art. 2 c.1 e 4 del D.Lgs. 231/2007 sono da definire tali le seguenti azioni:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione dei beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

- Finanziamento del terrorismo: ai sensi dell'art. 1 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 109/2007 " qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette".

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
24/05/2024	Regolamento contrasto riciclaggio e finanziamento al terrorismo (REG 2910) (1) (2)	24/05/2024	00	4 di 14

NORMATIVA NAZIONALE

D.Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007, recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i, ad oggetto “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.

L. n. 190 del 6 novembre 2012, denominata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015, ad oggetto “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”.

D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, denominato “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.

D.Lgs. n. 125 del 4 ottobre 2019 recante “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;

Disposizioni di attuazione: MEF, UIF, Autorità di Vigilanza, Organismi di autoregolamentazione.

Provvedimento UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) del 23 aprile 2018 “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”.

Comunicazione UIF del 16 aprile 2020, “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da covid-19”, con la quale vengono evidenziati i rischi di possibili truffe e di fenomeni corruttivi nei settori delle forniture e dei servizi più direttamente collegati al contrasto del COVID-19;

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
24/05/2024	Regolamento contrasto riciclaggio e finanziamento al terrorismo (REG 2910) (1) (2)	24/05/2024	00	5 di 14

Art. 2 – Scopo

L'Azienda adotta il presente regolamento interno allo scopo:

- di favorire l'individuazione, da parte dei propri Uffici, di eventuali transazioni e operazioni economico finanziarie, che per la presenza di caratteristiche/elementi particolari, possano generare anche solo il sospetto di possibili o potenziali azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- definire il percorso interno al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio supportando le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione.

Art. 3 – Campo di applicazione

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i , l'ASST della Brianza, quale amministrazione pubblica, è soggetta agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'art. 10 del D.Lgs. 90/2017 ai commi 3,4 e 5 afferma che le Pubbliche amministrazioni:

- adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo;
- comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate.

La presente regolamentazione è rivolta alle strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico connesse con la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero a quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni identificati quali soggetti cui è riferita l'operazione, siano essi persone fisiche o giuridiche.

In particolare è rivolta alle strutture che operano negli ambiti rispetto ai quali si applicano le disposizioni del decreto:

- i procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
24/05/2024	Regolamento contrasto riciclaggio e finanziamento al terrorismo (REG 2910) (1) (2)	24/05/2024	00	6 di 14



Art. 4 – Livelli di responsabilità

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo vengono individuati tre livelli di responsabilità interni all'Azienda:

I. Direzione Amministrativa

II. Responsabili di Struttura

III. Gestione dell'antiriciclaggio

I - La Direzione Amministrativa verifica che le strutture aziendali si attivino per garantire una corretta vigilanza e adottino procedure e comportamenti che, ai sensi del presente regolamento:

- consentano di coordinare e rendere fruibili le informazioni concernenti transazioni sensibili o sospette;
- forniscano valutazioni idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;
- contribuiscano ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale al rischio di riciclaggio e di repressione del finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi al riciclaggio di denaro e su eventuali novità normative o regolamentari.

La Direzione Amministrativa, qualora lo ritenga necessario, può inoltre fornire direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa all'interno dell'Azienda.

II – Responsabile della segnalazione (di seguito Responsabile) sono i Direttori/Responsabili delle strutture aziendali interessate all'applicazione del presente regolamento (in particolare le strutture che direttamente gestiscono le risorse aziendali), chiamate a:

- dare applicazione del presente regolamento nelle attività di afferenza;
- fare la segnalazione al Gestore delle operazioni/transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di cui si è venuto direttamente o indirettamente a conoscenza;
- verificare la completezza e la correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
24/05/2024	Regolamento contrasto riciclaggio e finanziamento al terrorismo (REG 2910) (1) (2)	24/05/2024	00	7 di 14



III – Il Gestore è il soggetto aziendale interlocutore con l’UIF per tutte le comunicazioni e approfondimenti connessi con le operazioni sospette oggetto di verifica. Il Gestore è nominato dal Direttore Generale con propria delibera, e ha il compito di:

- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Responsabili aziendali secondo le modalità di cui al presente regolamento;
- valutare la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmetterle o meno alla UIF;
- informare la Direzione aziendale e il Responsabile Anticorruzione circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette o sensibili.

Art. 5 – Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione, la normativa antiriciclaggio demanda al Ministero dell’Interno il compito di emanare e aggiornare periodicamente degli appositi indicatori di anomalia (D.M. 25 settembre 2015).

Con Provvedimento del 23.4.2018 la UIF ha individuato con apposite istruzioni i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette. In allegato al presente regolamento sono richiamati, a titolo esemplificativo, alcuni principali indicatori di anomalia maggiormente pertinenti le attività dell’Azienda.

Art. 6 – Procedura di segnalazione interna

Nei casi in cui si verifichino i presupposti per ritenere/sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo il Responsabile, che le abbia verificate personalmente o al quale siano state evidenziate da parte di propri collaboratori/uffici, inoltra la segnalazione al Gestore secondo le modalità di seguito descritte.

La segnalazione al Gestore deve scaturire da una valutazione generale degli elementi a disposizione del Responsabile (anche sulla base degli indicatori di anomalia riportati dal Provvedimento UIF del 23.4.2018) ed è collegata all’esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell’origine illecita dei beni oggetto dell’operazione anomala.

I Servizi/Uffici interessati sono agevolati nella rilevazione delle operazioni sospette avvalendosi degli “indicatori di anomalia” allegati alle istruzioni U.I.F. (“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
24/05/2024	Regolamento contrasto riciclaggio e finanziamento al terrorismo (REG 2910) (1) (2)	24/05/2024	00	8 di 14

concernenti le operazioni sospette degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni” adottate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, co. 4, del D. Lgs. n. 231/2007, in data 23 aprile 2018), rielaborati in specifiche “check list” allegate al presente regolamento.

La segnalazione deve essere tempestiva, tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e garantire l’omogeneità dei comportamenti, basarsi su una valutazione a carattere omnicomprensivo, scaturente sia dall’uso degli strumenti di cui all’articolo precedente sia dal corretto inquadramento della fattispecie in relazione all’importo, al settore di interesse ed al soggetto coinvolto.

Il Responsabile ha l’obbligo di segnalare al Gestore:

- le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo;
- le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate;
- le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Responsabile i seguenti aspetti:

- esito dell’adeguata verifica dell’identità della controparte;
- esito dei controlli su banche dati, antecedente all’instaurazione del rapporto, al fine di verificare l’eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o coinvolgimento in altre attività criminose;
- coerenza dell’operazione con l’attività esercitata dalla controparte;
- esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio dei pagamenti).

Il Responsabile valuterà anche l’importanza di eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali (es. internet, articoli di giornale).

Ciascun Ufficio, per le competenze e funzioni assegnate al personale a esso afferente, ha il compito di eseguire un’analisi dell’eventuale grado di anomalia relativo all’operazione seguita, in modo tale da effettuare una prima valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni in possesso per il successivo inoltro al Responsabile.

Ogni incongruenza rilevata/presunta deve essere comunicata per iscritto al proprio Responsabile ai fini della valutazione di cui ai punti precedenti e la successiva, eventuale, segnalazione al Gestore. L’Ufficio del Gestore è ubicato presso S.C. Affari Generali e Legali, all’indirizzo e-mail antiriciclaggio@asst-brianza.it.

Il Responsabile ha facoltà di richiedere agli altri Uffici aziendali che ne siano a conoscenza tutte le informazioni raccolte in relazione all’analisi generale dell’operazione ed alla eventuale presenza di indicatori

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
24/05/2024	Regolamento contrasto riciclaggio e finanziamento al terrorismo (REG 2910) (1) (2)	24/05/2024	00	9 di 14

di anomalia, provvede ad informare il Gestore di fatti oggetto di verifica e a descrivere, attraverso il Modulo di segnalazione di operazione sospetta e attraverso la compilazione della check list, il processo logico attivato in relazione alle conclusioni raggiunte, anche al fine di garantire la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte.

Il Modulo di segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto nonché elementi informativi, in forma strutturata, delle operazioni oggetto di verifica e delle attività di valutazione svolte; la segnalazione dovrà pertanto essere accompagnata da una sintetica relazione e dalla documentazione, idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione stessa e deve contenere i riscontri anche contabili a supporto.

Il Modulo di segnalazione e la check list in formato elettronico sottoscritto digitalmente dal Responsabile, e gli eventuali allegati sono inviati al Gestore all'indirizzo di posta elettronica antiriciclaggio@asst-brianza.it.

Il Responsabile deve compilare il Modulo di segnalazione e la check list ed inviarle al Gestore anche nel caso in cui la valutazione effettuata abbia dato, a suo parere, esito negativo.

Qualora la verifica venga fatta direttamente dal Gestore, si applicano le regole di cui al presente regolamento relativamente alle modalità di valutazione ed alle metodiche usate.

Nei casi in cui le segnalazioni di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino il Responsabile della struttura, o nel caso in cui quest'ultimo non processi le segnalazioni evidenziate da parte dei propri collaboratori/uffici, gli stessi possono inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore secondo le modalità descritte.

La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette l'Azienda si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentano profili di anomalia. Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto se l'operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, il Responsabile della relativa funzione interna deve informare tempestivamente il Gestore che valuterà l'opportunità di preavvisare la UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

In ogni caso le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla UIF.

Le strutture aziendali che procedono all'espletamento di procedure di gara, devono compilare la check list relativa alle operazioni sospette previste nel regolamento ed inserirle all'interno del fascicolo della

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
24/05/2024	Regolamento contrasto riciclaggio e finanziamento al terrorismo (REG 2910) (1) (2)	24/05/2024	00	10 di 14



procedura, tale adempimento si considera obbligatorio per le strutture che svolgono attività ai sensi del D.lgs 50/2016.

Art. 7 – Adeguata verifica della controparte

Il Responsabile, quando si trovi a dover contrattare/concludere, a vario titolo, un accordo per l'Azienda, ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini della corretta identificazione. Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti quando:

- vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

A tal fine il Responsabile può interpellare anche altre amministrazioni pubbliche al fine di ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.

Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta all'Azienda, il Responsabile si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione, e può valutare l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta.

Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Responsabile, previa informazione allo stesso delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o accendere il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite dalla controparte a supporto della sua dichiarazione.

Il Responsabile della funzione deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.

Il Responsabile della funzione non è soggetto agli obblighi di adeguata verifica se la controparte è un ufficio della pubblica amministrazione o una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche.

Art. 8 – La segnalazione di operazione sospetta all'UIF

Il Gestore verifica le risultanze delle segnalazioni svolte ed argomentate dai Responsabili, anche con il supporto della S.C. Economico-finanziaria:

- in caso di decisione negativa, specifica le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione;
- in caso di decisione positiva, provvede alla compilazione e all'invio della segnalazione di operazione sospetta, senza indicazione dei nominativi dei segnalanti.

La segnalazione alla UIF deve essere trasmessa senza ritardo tramite il portale INFOSTAT- UIF; è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
24/05/2024	Regolamento contrasto riciclaggio e finanziamento al terrorismo (REG 2910) (1) (2)	24/05/2024	00	11 di 14



Ai sensi degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 la segnalazione deve contenere:

- a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica Amministrazione. In questo campo deve essere indicato se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio;
- b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto. E' necessario fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaro il processo logico seguito nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione. Le informazioni, espresse in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi;
- d) eventuali documenti allegati ritenuti necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta;
- e) il collegamento tra più comunicazioni qualora siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi se si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente comunicate e se debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata.

Qualora siano riscontrati errori materiali o incongruenze nel contenuto di una comunicazione inviata o si rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, si procede all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente. La comunicazione sostitutiva deve riportare:

- a) il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita;
- b) il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati;
- c) il motivo della sostituzione.

Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione.

Il Gestore avvisa tempestivamente il Direttore Amministrativo al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrano i presupposti, la comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
24/05/2024	Regolamento contrasto riciclaggio e finanziamento al terrorismo (REG 2910) (1) (2)	24/05/2024	00	12 di 14

Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione sospetta prese in carico.

Qualora, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile, l'operazione non presenti le caratteristiche considerate anomale, si provvede a dare corso all'operazione o alla prosecuzione del rapporto, non attivando la procedura per la segnalazione di operazioni sospette. Anche in tale caso, il Gestore conserva copia della documentazione prodotta, garantendo la riservatezza delle informazioni contenute.

Ai sensi dell'art. 6 co. 7 lett c) del D.Lgs. n. 231/2007, la UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della DIA e dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di 5 giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda di informare la controparte soggetta alle relative indagini.

Art. 9 – Riservatezza e divieto di comunicazione

L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza.

Tutto il personale è tenuto a evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno sia all'esterno dell'Azienda.

I soggetti obbligati adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Art. 10 – Norma finale e rapporti con il PTPCT

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa e regolamentazione generale, comunitaria, nazionale e regionale, relativa alla materia.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione del relativo provvedimento e costituisce applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Stante le previsioni dell'art. 10 D.Lgs. n. 231/2007, in particolare come modificate dal D.Lgs. n. 90/2017, la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui l'ASST è esposta, è subordinata, a livello aziendale, all'adozione, ai sensi dell'art. 10 co. 2 del medesimo provvedimento, di linee guida da parte del Comitato di sicurezza finanziaria istituito presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze in esito agli adempimenti di cui agli art. 14, 15 e 16 D.Lgs. n. 231/2007.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
24/05/2024	Regolamento contrasto riciclaggio e finanziamento al terrorismo (REG 2910) (1) (2)	24/05/2024	00	13 di 14



Nelle more di tali adempimenti, l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento avviene con riferimento alla mappatura e all'analisi dei rischi già effettuata, anche ad altri scopi, per i procedimenti interessati e con riguardo alle previsioni del DM 25 settembre 2011.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
24/05/2024	Regolamento contrasto riciclaggio e finanziamento al terrorismo (REG 2910) (1) (2)	24/05/2024	00	14 di 14